



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Allegato alla Del. C.C. n. 27 del 29/10/2012

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Quota di imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 5
Art. 10	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 7
Art. 13	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 7
Art. 14	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 8
Art. 15	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di NORBELLO dell'imposta municipale propria, istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli artt. 8 e 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di NORBELLO.

ART. 2 - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso art. 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ai sensi del successivo art. 8.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, di cui all'art. 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48, dell'art. 3, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, del D. Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi i fabbricati dichiarati inagibili;

**ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA
NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune, in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA
CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i), del D.Lgs. n. 504/92.
3. Si applicano le esenzioni per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ai sensi della circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze, allegato A.
4. Le esenzioni, di cui al comma 1 e 2, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17, del D. Lgs. n. 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8, dello stesso art. 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri soggetti.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 2,5%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/97.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso, previsti dal D.Lgs. n. 218/97.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure, di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2012**. -